

**FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET
ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. IN MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Informazioni aggiuntive per gli azionisti

Il presente documento si propone di fornire agli azionisti alcune informazioni aggiuntive in relazione alla prospettata operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (la **Fusione**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, a seguito dell'efficacia della Fusione, assumerà la denominazione "MFE – MEDIAFOREUROPE N.V." (**MFE**).

I paragrafi che seguono costituiscono parte integrante del Paragrafo 12.1 della relazione illustrativa sulla Fusione, predisposta dal consiglio di amministrazione di Mediaset ai sensi di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it) (la **Relazione**).

Ai fini del presente documento, i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato attribuito loro nella Relazione.

*** **

Applicabilità a MFE delle norme di diritto italiano in materia di offerta pubblica di acquisto

Si prevede che, nel contesto della Fusione, le Azioni Ordinarie DutchCo siano ammesse a quotazione e alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e sui Mercati Azionari Spagnoli.

In considerazione dei mercati sui quali le Azioni Ordinarie DutchCo saranno quotate, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione MFE sarà soggetta al diritto olandese nonché – assumendo che la Consob sia scelta da MFE quale autorità di vigilanza competente – ad alcune norme di diritto italiano.

Le norme di diritto olandese e quelle di diritto italiano troveranno applicazione in ambiti diversi. In particolare, le seguenti disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti troveranno applicazione:

- (i) Articolo 101-ter, comma 3, del TUF, ai sensi del quale "[l]a Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche [...] c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta";
- (ii) Articolo 36-ter del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "la decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente a vigilare sull'offerta di cui all'Articolo 101-ter, comma 3, lett. c) del Testo unico [i.e., del TUF] è resa nota al mercato non oltre il primo giorno di negoziazione. La comunicazione rimane disponibile sul sito internet della società emittente"; e
- (iii) Articolo 101-ter, comma 4, del TUF, ai sensi del quale "[n]ei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente [...], sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale".

Con riferimento alle soglie al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, si precisa che il diritto olandese non prevede una disposizione analoga a quella in materia di offerta pubblica c.d. da consolidamento, di cui all'Articolo 106, comma 3, lett. b), del TUF.

In relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti di Mediaset e quelli dei quali i medesimi diventeranno titolari come detentori di Azioni Ordinarie DutchCo (ivi inclusi, a titolo

esemplificativo, quelli in materia di offerte pubbliche di acquisto), maggiori informazioni sono contenute nella “*Tabella Comparativa dei diritti spettanti agli azionisti di Mediaset, Mediaset España e MFE*”, allegata quale Allegato 1 alle “Domande e Risposte” relative alla Fusione, predisposte da Mediaset ai sensi dell’Articolo 127-ter, comma 2, del TUF e disponibili sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

Operazioni con parti correlate

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, le disposizioni del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il **Regolamento OPC**), non saranno più applicabili a Mediaset in considerazione della nazionalità olandese di MFE.

Parimenti, non sarà più applicabile a Mediaset la “*Procedura per le operazioni con parti correlate*” adottata con delibera del consiglio di amministrazione di Mediaset in data 9 novembre 2010 ai sensi dell’Articolo 4 del Regolamento OPC e successivamente modificata con delibera del consiglio di amministrazione di Mediaset in data 17 dicembre 2013.

Successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, in materia di operazioni con parti correlate troveranno applicazione le norme di diritto olandese. Ai sensi del diritto olandese, MFE sarà tenuta a dare evidenza nei propri bilanci annuali delle operazioni con parti correlate più rilevanti che siano state concluse a condizioni diverse da quelle di mercato.

Inoltre, il codice di *corporate governance* olandese prevede che tutte le operazioni nelle quali emerga un conflitto di interessi con i componenti del consiglio di amministrazione debbano essere negoziate e concluse a condizioni di mercato. Le operazioni nelle quali emerga un conflitto di interessi con i componenti del consiglio di amministrazione, e che siano di rilevante importanza per MFE e/o per il componente del consiglio di amministrazione che abbia un interesse in conflitto, richiedono il voto favorevole degli amministratori non esecutivi. Tali operazioni dovranno essere riportate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione. Il codice di *corporate governance* olandese contiene delle norme di *best practice* analoghe in relazione a tutte le operazioni che siano concluse tra MFE e persone fisiche o giuridiche che siano titolari di una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale di MFE.

In data 2 aprile 2019, il Parlamento olandese ha approvato la normativa di recepimento della c.d. *Shareholders Right Directive II* (l’**Atto di Recepimento**). La direttiva (2017/828/UE) avrebbe dovuto essere implementata entro il 10 giugno 2019. L’Atto di Recepimento è attualmente in fase di approvazione da parte del Senato olandese. L’Atto di Recepimento sarà applicabile a MFE. La proposta di legge prevede che il consiglio di amministrazione sia tenuto a dare evidenza delle operazioni rilevanti con parti correlate che siano state concluse al di fuori del normale corso dell’attività d’impresa ovvero a condizioni diverse da quelle di mercato. Non è prevista l’approvazione da parte dei soci.